

**REGOLAMENTO PER L' ACCESSO ALLE SEZIONI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI NEL
COMUNE DI FAENZA**

**Art. 1
Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le procedure di accesso alle scuole dell'infanzia statali nel Comune di Faenza ovvero ai seguenti plessi:

Scuola dell'Infanzia "Charlot"

Via Riccione, 4 - 48018 Faenza

Sez. distaccate presso plesso "Carchidio" - Via Forlivese 7 - 48018 Faenza

Gestione: I.C. "Carchidio-Strocchi" – Via Carchidio 7 - 48018 Faenza - Tel. 0546 634239

Scuola dell'Infanzia - "G.Rodari" - Cosina

Via Corleto 51 - 48018 Faenza

Gestione: I.C. "Carchidio-Strocchi" - Via Carchidio 7 - 48018 Faenza - Tel. 0546 634239

Scuola dell'Infanzia "Il Panda"

Via Donatini, 19 - 48018 Faenza

Sez. distaccata presso plesso "Gulli" - Via Castellani 24 - 48018 Faenza

Gestione: I.C. "Europa" - Via degli Insorti 2 - 48018 Faenza - Tel. 0546 28394

Scuola dell'Infanzia "Arcobaleno" - Borgo Tuliero

Via Ca' del Pino, 7 - 48018 Faenza

Gestione: I.C. "Europa" - Via degli Insorti 2 - 48018 Faenza - Tel. 0546 28394

Scuola dell'Infanzia "Il Girasole"

Via Calamelli, 5 - 48018 Faenza

Gestione: I.C. "Domenico Matteucci" – Via M. Ungheresi 7 - 48018 Faenza - Tel. 0546 21277

Scuola dell'Infanzia "Giardino dei Sogni"

Via Laghi, 71 - 48018 Faenza

Gestione: I.C. "Domenico Matteucci" – Via M. Ungheresi 7 - 48018 Faenza - Tel. 0546 21277

Scuola dell'Infanzia "Stella Polare"

Via Ravennana 73/A - 48018 Faenza

Gestione: I.C. Faenza S. Rocco - Via Granarolo 26 - 48018 Faenza - Tel. 0546 28880

**Art. 2
Avvertenze preliminari**

Le domande sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme ministeriali e dal presente regolamento che viene reso pubblico prima delle iscrizioni.

La residenza costituisce elemento prioritario per l'iscrizione alle scuole dell'Infanzia statali operanti nel territorio comunale. Il requisito si intende assolto se il bambino e almeno un genitore risultano residenti nel Comune di Faenza.

Sono equiparati ai residenti i bambini soggetti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o dei Servizi Sociali del Comune di Faenza.

A decorrere dal 1° settembre di ogni anno, le domande per i bambini in età, non residenti, sono valutate solo ed esclusivamente in caso di esaurimento di tutte le graduatorie riferite ai residenti.

In caso le norme ministeriali prevedano anticipi di iscrizione per bambini non in età, le domande per i bambini di anni due che non compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, sono valutate solo in caso di esaurimento di tutte le graduatorie "residenti" e "non residenti di tutti gli Istituti Comprensivi" e previo accertamento di tutte le condizioni stabilite dalla normativa.

La domanda di iscrizione va presentata, di norma, presso l'Istituto Comprensivo di competenza territoriale. **Non si possono presentare contemporaneamente più domande di iscrizione a Istituti Comprensivi diversi.** A tale riguardo il genitore rilascia apposita dichiarazioni sulla domanda.

In caso di domanda presentata a più Istituti Comprensivi si procede a depennare il nominativo dagli elenchi di tutte le scuole.

In ciascun Istituto Comprensivo, per ciascun ordine di sezione, vengono redatte:

- una graduatoria unica denominata **“graduatoria residenti”**;
- una graduatoria unica denominata **“graduatoria non residenti”**.

La domanda presentata oltre il termine stabilito dalla normativa ministeriale, dà luogo all'inserimento in coda alla **“graduatoria residenti”** e alla **“graduatoria non residenti”**, seguendo l'ordine cronologico di presentazione.* In caso di domande pervenute nella stessa data si procede al sorteggio" DELIBERA C.I. del 21/12/2010

L'assegnazione ai plessi e alle sezioni avviene d'ufficio e segue il criterio dell'assegnazione alla scuola di bacino territoriale. In caso di mancanza di posti disponibili si procede all'assegnazione presso altri plessi all'interno dell'Istituto Comprensivo.

In caso di rinuncia al posto assegnato, il nominativo viene trasferito d'ufficio in coda alla graduatoria. * Il nominativo non viene trasferito in coda ma resta in lista di attesa nella propria scuola di stradario alla sua posizione fino ad un mese e un giorno dopo la data di inizio della scuola (DELIBERA C.I. del 11/12/2013)
In caso di parità di punteggio si procede al sorteggio alla presenza delle famiglie interessate.

In caso di gemelli, la decisione è rimandata alla competenza del Dirigente e degli Organi di Istituto. *

Nel caso in cui sussista una doppia ammissione alla scuola statale e alla scuola paritaria, il genitore dovrà scegliere, al massimo entro il 15 maggio, rinunciando ad una delle due. Ciò al fine di ammettere i bambini, ancora in lista di attesa, nel posto liberato dalla rinuncia. Per le domande ammesse alla scuola dell'infanzia statale dopo il 15 maggio, il genitore dovrà accettare il posto entro 10 giorni dalla comunicazione dell'ammissione, dichiarando *contestualmente* al gestore privato la rinuncia del posto alla scuola paritaria. Se l'accettazione non perviene nei tempi indicati, il posto assegnato, previa comunicazione scritta da parte del dirigente scolastico, sarà messo a disposizione dei bambini in lista di attesa e la domanda cancellata d'ufficio.

* (DELIBERA del C.I. del 21/10/2010 riconfermata con delibera n° 105 del 11/12/2013: "i gemelli vengono accolti o esclusi entrambi se entrano per sorteggio, in caso di estrazione per l'ultimo posto disponibile per quel plesso, vengono comunque accolti entrambi aumentando di una unità il numero degli ingressi")

Art. 3

Graduatorie residenti

La **“graduatoria residenti”** è riservata a coloro che hanno ottenuto la residenza nel Comune di Faenza entro la data fissata per il termine delle iscrizioni.

Ogni Istituto Comprensivo procede alla formazione delle **“graduatorie residenti”** applicando i seguenti criteri:

1) Residenza nel Comune di Faenza

- bambino per il quale si richiede il servizio e almeno un genitore residente nel Comune di Faenza **requisito obbligatorio**
- sono equiparati ai residenti i bambini soggetti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o dei Servizi Sociali del Comune di Faenza. (DELIBERA del C.I. del 21/10/2010: "occorre allegare la certificazione")

2) Condizioni di natura socio-sanitaria

- Portatori di handicap certificati sulla base della legge 104/92 residenti all'interno dell'I.C. o alunni segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Faenza (DELIBERA C.I. del 15/01/2013 sono equiparati anche i Servizi Sociali di altri Comuni) (occorre allegare certificazione o relazione dei Servizi Sociali del Comune di Faenza) **priorità**

3) Condizioni di natura territoriale legate alla circoscrizione scolastica

- Residenti all'interno della circoscrizione dell'I.C. di riferimento*

punti 30

*Per la sola attribuzione di tale punteggio legato alla circoscrizione scolastica (e non per l'attribuzione dello *status* di residente nel Comune di Faenza necessario per essere inseriti nella "graduatoria residenti" di cui al presente articolo che deve essere posseduto entro la data fissata per il termine delle iscrizioni), all'indirizzo di residenza è equiparata la richiesta di residenza presso un indirizzo all'interno della circoscrizione scolastica dell'IC di riferimento o la presentazione del rogito di acquisto o del contratto di locazione o del preliminare di acquisto di immobili siti all'interno della circoscrizione scolastica dell'I.C di riferimento.

Nei casi suddetti e solo in tali casi che vanno appositamente specificati nel modulo di iscrizione, gli alunni iscritti e almeno un genitore, dovranno comunque possedere la residenza presso un indirizzo all'interno della circoscrizione dell'I.C. a cui si presenta domanda **entro il 31 agosto** che precede l'inizio dell'anno scolastico di riferimento. L'accertamento della residenza avviene d'ufficio.

Nel caso il controllo previsto evidenzi che l'alunno e almeno un genitore non risiedano all'interno della circoscrizione dell'I.C. a cui si è presentata la domanda, si procede al ricalcolo del punteggio, detraendo i punti assegnati in base al punto 3. Tale operazione determina uno slittamento nella graduatoria, in relazione al nuovo punteggio ottenuto.

4) Condizioni di natura sociale o lavorativa:

a. Attività lavorativa di entrambi i genitori (DELIBERA C.I. del 21/10/2010: occorre allegare la certificazione) **punti 15**

b. Appartenenza a famiglia mono-genitoriale

- non riconoscimento;
- vedovanza;
- separazione legale (occorre allegare sentenza)
- divorzio (occorre allegare sentenza)
- carcerazione;
- genitori non uniti da vincolo matrimoniale e non conviventi **nè anagraficamente nè di fatto**

punti 15

N.B. Il punteggio di cui al punto 4b esclude il punteggio di cui al punto 4a.

5) condizioni di natura didattica:

(solo per scuole con sezioni non omogenee)

- compiere anni 5 entro il 31 dicembre dell'a.s. di riferimento e non avere mai frequentato una scuola dell'infanzia **punti 5**
- compiere anni 4 entro il 31 dicembre dell'a.s. di riferimento e non avere mai frequentato una scuola dell'infanzia **punti 3**

6) Condizioni di natura familiare

- Presenza nel nucleo familiare di persona con disabilità grave accertata secondo quanto previsto dalla legge 104/92, o di persona invalida con invalidità certificata non inferiore al 74% (occorre allegare certificazione) **punti 10**

- Presenza nel nucleo familiare di altri figli oltre a quello per il quale si fa domanda:

- di età per cui nell'anno scolastico di riferimento è prevista l'iscrizione al nido d'infanzia* **punti 5**
- di età per cui nell'anno scolastico di riferimento è prevista l'iscrizione alla scuola dell'infanzia** **punti 3**

(DELIBERA C.I. del 21/10/2010: ai gemelli é attribuito il punteggio del fratello)

- Avere fratelli/sorelle iscritti allo stesso I.C per l' a.s. a cui si riferisce l'iscrizione*** **punti 4**
(per ogni fratello/ sorella)

* Ad esempio per le iscrizioni riferite all'a.s. 2023/24 nati nel 2023 – 2022 – 2021

** Ad esempio per le iscrizioni riferite all'a.s. 2023/24 nati nel 2020 – 2019 - 2018

*** i fratelli iscritti o frequentanti lo stesso Istituto Comprensivo al momento dell'iscrizione dovranno comunque risultare iscritti allo stesso Istituto Comprensivo anche per l'anno scolastico per il quale si richiede l'iscrizione. L'accertamento dell'iscrizione avviene d'ufficio. Nel caso il controllo evidenzi che il fratello o la sorella dell'alunno per cui si è presentata la domanda non è più iscritto al medesimo Istituto Comprensivo, si procede al ricalcolo del punteggio, detraendo i punti assegnati in base al punto 6. Tale operazione determina uno slittamento nella graduatoria, in relazione al nuovo punteggio ottenuto.

Salvo quanto specificato al punto 3 e 6 del presente articolo, i requisiti si intendono acquisiti al momento dell'iscrizione e comunque entro i termini di iscrizione previsti dalla normativa ministeriale.

Art. 4 Graduatorie non residenti

Le domande per i bambini in età, non residenti, sono prese in considerazione solo ed esclusivamente in caso di esaurimento di tutte le graduatorie riferite ai residenti e seguono l'ordine dei punteggi acquisiti secondo i seguenti criteri:

1) Condizioni di natura territoriale e lavorativa

- Almeno un genitore che lavora all'interno della circoscrizione scolastica dell'I.C. punti 10
- Provenienti da Comuni confinanti punti 5
- Nonni o parenti residenti all'interno della circoscrizione territoriale dell'I.C. punti 5

2) Condizioni di natura sociale

- Appartenenza a famiglia mono-genitoriale punti 10
 - non riconoscimento;
 - vedovanza;
 - separazione legale (occorre allegare sentenza)
 - divorzio (occorre allegare sentenza)
 - carcerazione;
 - genitori non uniti da vincolo matrimoniale e non conviventi
- nè anagraficamente, nè di fatto**

3) Condizioni di natura familiare:

- Avere un fratello o una sorella iscritto allo stesso I.C per l'a.s. a cui si riferisce l'iscrizione* punti 4
(per ogni fratello/sorella)

* i fratelli iscritti o frequentanti lo stesso Istituto Comprensivo al momento dell'iscrizione dovranno comunque risultare iscritti allo stesso Istituto Comprensivo anche per l'anno scolastico per il quale si richiede l'iscrizione. L'accertamento dell'iscrizione avviene d'ufficio. Nel caso il controllo evidenzi che il fratello o la sorella dell'alunno per cui si è presentata la domanda non è più iscritto al medesimo Istituto Comprensivo, si procede al ricalcolo del punteggio, detraendo i punti assegnati in base al punto 3. Tale operazione determina uno slittamento nella graduatoria, in relazione al nuovo punteggio ottenuto.

Salvo quanto specificato al punto 3 del presente articolo, i requisiti si intendono acquisiti al momento dell'iscrizione e comunque entro i termini di iscrizione previsti dalla normativa ministeriale.

Art. 5 Graduatorie anticipi

Le domande di iscrizione per i bambini di anni due che non compiono tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, sono valutate solo in caso di esaurimento di tutte le graduatorie e previo accertamento di tutte le condizioni stabilite dalla normativa ministeriale.

L'autorità scolastica, sentiti gli organi collegiali, valuta la sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla frequenza dei bambini non in età. In caso sussistano le condizioni, redige una "**graduatoria anticipi**" applicando i criteri di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 6

Gestione graduatorie residenti

L'autorità scolastica assegna i posti seguendo l'ordine delle **“graduatoria residenti”** fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Esaurita la **“graduatoria residenti”** ed in presenza di ulteriori posti disponibili, l'autorità scolastica informa gli altri istituti comprensivi che provvedono a comunicare agli iscritti residenti in lista di attesa la possibilità di richiedere, entro 10 giorni dalla comunicazione, l'iscrizione presso la scuola che ha segnalato la disponibilità.

L'autorità scolastica con posti disponibili procede all'assegnazione dei posti previa definizione di una **“graduatoria speciale residenti per l'iscrizione alle sezioni da altro Istituto Comprensivo”**, che viene stilata secondo l'ordine dei punteggi acquisiti dai richiedenti negli istituti comprensivi di provenienza.

Se la domanda presentata presso la scuola che ha segnalato la disponibilità, viene accolta, la domanda presentata presso la scuola dove è stata presentata la prima iscrizione, viene cancellata d'ufficio.

Entro il mese di settembre, in mancanza di accoglimento della domanda presso la scuola che ha segnalato la disponibilità, l'utente deve scegliere se rimanere iscritto presso la scuola che ha segnalato la disponibilità, o presso la scuola dove è stata presentata la prima iscrizione. Sarà compito delle segreterie sollecitare la comunicazione, da parte delle famiglie, dell'opzione prescelta.

Art. 7

Gestione graduatorie non residenti

A decorrere dal 1° settembre di ogni anno, in caso di esaurimento delle graduatorie di cui al precedente articolo ed in presenza di ulteriori posti, l'autorità scolastica procede all'assegnazione seguendo l'ordine della propria **“graduatoria non residenti”**.

Esaurita la propria **“graduatoria non residenti”** ed in presenza di ulteriori posti, l'autorità scolastica procede all'assegnazione seguendo l'ordine delle **“graduatorie non residenti”** di altri Istituti.

Art. 8

Gestione graduatorie anticipi

A decorrere dal 1° settembre di ogni anno e comunque solo dopo avere esaurite tutte le graduatorie residenti e non residenti di tutti gli istituti comprensivi ed in presenza di ulteriori posti, l'autorità scolastica può procedere all'assegnazione seguendo l'ordine di una **“graduatoria anticipi”**.

Art. 9

Gestione graduatorie sezioni di completamento

Sulla base di un ulteriore fabbisogno di posti nelle scuole dell'infanzia statali e nel caso si verificano le condizioni per dare corso ad un aumento di posti, l'autorità scolastica dell'Istituto Comprensivo in cui è previsto l'ampliamento, procede, in prima istanza, ad accogliere le domande, seguendo l'ordine della propria **“graduatoria residenti”**.

Esaurita la **“graduatoria residenti”** ed in presenza di ulteriori posti disponibili, l'autorità scolastica procede secondo quanto stabilito dal comma 2 e seguenti dell'art. 6 e dagli articoli 7 e 8, salvo il termine di iscrizione.

Art. 10

Supporto amministrativo

Nel pieno rispetto dell'autonomia della scuola e nel rispetto delle proprie competenze, il Comune di Faenza, se richiesto, assicura assistenza e collaborazione all'applicazione del presente regolamento.

Art. 11

Accertamenti

Fatti salvi i limiti previsti dalla vigente normativa, le situazioni dichiarate per l'accesso in graduatoria possono essere autocertificate ad eccezione di quelle per le quali il presente regolamento richiede la presentazione di esplicita documentazione (certificazioni handicap, atti di separazione, sentenze di divorzio, ecc.)

L'autorità scolastica effettua controlli e svolge con ogni mezzo a disposizione tutte le verifiche che ritiene opportune sulle situazioni dichiarate dai richiedenti che dovranno produrre tutta la documentazione che l'Istituto Comprensivo riterrà necessario acquisire nei termini e con le modalità eventualmente indicati.

Nel caso in cui i controlli evidenzino dichiarazioni non rispondenti alla realtà o in caso l'utente si rifiuti di presentare la documentazione probatoria richiesta, si procede d'ufficio alla correzione della graduatoria e si applicano le norme vigenti in materia di dichiarazioni mendaci.

Art. 12

Pubblicazione graduatoria

Entro il **20 marzo** di ogni anno, l'autorità scolastica approva le **graduatorie provvisorie** e provvede alla loro pubblicazione per giorni 15 consecutivi, mediante affissione all'albo presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo.

Completate le procedure istruttorie e di accertamento, entro il **30 aprile di ogni anno**, l'autorità scolastica approva le **graduatorie definitive** e provvede alla loro pubblicazione mediante affissione all'albo presso la sede centrale dell'Istituto Comprensivo.

(Approvato dai Consigli di Istituto dei relativi Istituti Comprensivi "Carchidio-Strocchi", "Domenico Matteucci", "Europa" e "Faenza S. Rocco")